



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano



Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab
All. n. 1

Milano, data del protocollo

- Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della Città Metropolitana
di Milano (compreso il Capoluogo)
Loro Sedi
- e p.c. Al Sig. Questore di Milano
- Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma
dei Carabinieri di Milano
- Al Sig. Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di Milano
- Al Sig. Comandante della Polizia Locale di
Milano

OGGETTO: - DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 2021, N. 2
- DPCM 14 GENNAIO 2021

Di seguito al DPCM del 3 dicembre scorso e agli interventi normativi volti a disciplinare gli spostamenti durante il periodo delle festività natalizie, il Governo è recentemente intervenuto per individuare le misure di contenimento della diffusione del virus da Covid-19 più opportune alla luce dell'attuale situazione epidemiologica.

A tal fine, è stato adottato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato in G.U. n. 10 del 15 gennaio 2021, in vigore dalla data di pubblicazione.

Il Decreto legge, all'art. 1, comma 1, modifica il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ovvero la cornice giuridica sulla base della quale vengono emanati i provvedimenti di individuazione delle misure da osservarsi per il contenimento della diffusione del virus covid-19, prevedendo la possibilità di reiterare le misure di contenimento ivi previste fino al 30 aprile 2021, attuale data di cessazione dello stato di emergenza.

Analogamente il secondo comma del medesimo articolo, nel modificare l'art. 3, c. 1 del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, proroga la applicabilità delle misure di contenimento della diffusione del virus covid 19, ivi previste, fino al 30 aprile 2021.

Il provvedimento normativo contiene poi alcune importanti disposizioni in materia di spostamenti individuali, poi riprese all'interno del DPCM 14 gennaio 2021 e coordinate con le misure specifiche previste per le diverse tipologie di scenario.

Con riferimento ai possibili scenari, viene introdotta quella che è già stata definita come "area bianca": con ordinanza del Ministro della Salute, infatti, in presenza di



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

indici particolarmente rassicuranti (incidenza settimanale di contagi per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti), potrà essere disposta la cessazione delle misure di contenimento e l'adozione di protocolli specifici con DPCM.

Il decreto legge fornisce, inoltre, una dettagliata disciplina dei sistemi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini (art. 3), disposizioni relative allo svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (in particolare quelle suppletive per la Camera dei Deputati ed il Senato e quelle per il rinnovo delle Amministrazioni sciolte ai sensi del 143 TUEL), con uno spostamento di termini procedurali al 20 maggio 2021 (art. 4), e la proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno (art. 5).

Anche alla luce del quadro definito dal Decreto legge 2/2021, il Governo ha poi emanato il DPCM 14 gennaio 2021, che ripropone in larga parte le misure restrittive già previste dal DPCM del 3 dicembre, compresa la ripartizione del territorio nazionale in aree c.d. "gialle" (art. 1), "arancioni" (art. 2) e "rosse" (art. 3) sulla base della situazione di rischio epidemiologico.

Le misure del DPCM 14 gennaio sono in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, salvo modifiche successive.

Nel rinviare al dettato normativo dei provvedimenti richiamati per un maggiore approfondimento, e con riserva di ogni ulteriore chiarimento contenuto in circolari interpretative o FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo, si allega una tabella riepilogativa delle principali novità introdotte dai più recenti provvedimenti normativi emergenziali con particolare riferimento alle limitazioni agli spostamenti individuali, alla riapertura delle attività museali, alla ripresa dell'attività scolastica e agli esercizi commerciali e di ristorazione.

Per quanto concerne le misure di contenimento della diffusione del virus già presenti in precedenti provvedimenti normativi si rinvia anche alle note inviate in precedenza da questa Prefettura.

Si segnala che l'art. 14 del DPCM 14 gennaio scorso ha prorogato la l'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» per la regione Lombardia, che pertanto risulta fino ad oggi classificata come area arancione, con conseguente applicazione delle disposizioni dell'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 e dell'art. 1, ove non siano previste misure più rigorose.

Con ordinanza del Ministro della Salute in data 16 gennaio 2021 è stata disposta la classificazione della Lombardia come area rossa dal 17 gennaio, fino al 31 gennaio p.v..



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza, con riserva di ogni ulteriore chiarimento o integrazione che verrà fornito dalla Presidenza del Consiglio o dai singoli Ministeri competenti per materia.

In merito si ricorda che sul sito istituzionale del Governo, al link <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>, sono pubblicate le FAQ, in continuo aggiornamento, relative alle misure in vigore nelle diverse aree.

Per quanto concerne i servizi della polizia locale, mirati ai controlli relativi al rispetto delle disposizioni del DPCM 3 dicembre scorso, è bene che siano concordati con il locale presidio di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o Comando Compagnia dei Carabinieri) per una migliore efficacia delle forze in campo, seguendo le indicazioni previste per l'eventuale riconoscimento dell'indennità di ordine pubblico, già precedentemente fornite con specifiche circolari.

Si conferma il consueto invito, in una fase così delicata, al dialogo e alla collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Come di consueto, l'attività di controllo andrà sempre accompagnata, soprattutto nei primi giorni di applicazione delle nuove disposizioni, da un'opera di informazione sia ai singoli che agli esercizi commerciali sui comportamenti corretti da tenere.

IL PREFETTO
(Saccone)

PREFETTURA DI MILANO TELEGRAFO
16 GEN. 2021
ORE
PROT. N°



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Vicenza

Novità introdotte dal D.L.14 gennaio 2021, n. 2 e dal DPCM 14 gennaio 2021

Di seguito di riportano le principali novità introdotte dal D.L.14 gennaio 2021, n. 2 e dal DPCM 14 gennaio 2021, rispetto alla normativa emergenziale in vigore fino al 15 gennaio 2021 e, in particolare, al DPCM 3 dicembre 2020, le cui misure di contenimento sono state in larga parte confermate anche dalla normativa attualmente vigente.

L'applicazione delle misure previste dagli art. 2 (zona arancione) o 3 (zona rossa) del DPCM 14 gennaio 2021 è conseguente all'adozione di un'ordinanza del Ministro della Salute. Nelle more dell'adozione si fa riferimento all'ordinanza.

Misure in vigore dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021

Area gialla	Area Arancione	Area Rossa
Art. 1 DPCM 14.01.2021	Art. 2 DPCM 14.01.2021	Art. 3 DPCM 14.01.2021
Spostamenti		

Coprifuoco: nella fascia oraria dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È necessaria l'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento. Il rientro alla propria residenza non costituisce deroga al c.d. coprifuoco, salvo che per le ragioni sopra indicate.

Spostamenti fuori regione: dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, da autocertificare. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Transito: il transito sui territori qualificati come aree arancioni o rosse è consentito qualora necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 14 gennaio 2021.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

<p>Area gialla Art. 1 DPCM 14.01.2021</p>	<p>Area Arancione Art. 2 DPCM 14.01.2021</p>	<p>Area Rossa Art. 3 DPCM 14.01.2021</p>
	<p>Spostamenti all'interno del Comune: possibili senza autodichiarazione, con l'unico limite dello spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata (vedi sotto).</p> <p>Spostamenti fuori Comune: è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.</p> <p>Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p>Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.</p>	<p>Spostamenti sia all'interno che all'esterno del Comune: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle aree rosse, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, con obbligo di autodichiarazione.</p> <p>Consentito lo spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata purché nell'ambito del territorio comunale (vedi sotto).</p> <p>Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita</p>



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Area gialla Art. 1 DPCM 14.01.2021	Area Arancione Art. 2 DPCM 14.01.2021	Area Rossa Art. 3 DPCM 14.01.2021
<p>Spostamenti verso abitazioni private: è consentito lo spostamento in ambito regionale verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</p> <p>Spostamenti verso abitazioni private: lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</p>		



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Vicenza*

Area gialla Art. 1 DPCM 14.01.2021	Area Arancione Art. 2 DPCM 14.01.2021	Area Rossa Art. 3 DPCM 14.01.2021
<p style="text-align: center;">Attività museali</p> <p>I musei, le mostre e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono aprire al pubblico dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, assicurando modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio deve essere organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.</p> <p>Sospesi ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.</p>		



*Sepeffatura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Area gialla Art. 1 DPCM 14.01.2021	Area Arancione Art. 2 DPCM 14.01.2021	Area Rossa Art. 3 DPCM 14.01.2021
Istituzioni scolastiche		
Servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione: attività didattica ed educativa continua a svolgersi integralmente in presenza.		
Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado: adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizza l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.		
Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado: esclusivamente con modalità a distanza.		



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Area gialla Art. 1 DPCM 14.01.2021	Area Arancione Art. 2 DPCM 14.01.2021	Area Rossa Art. 3 DPCM 14.01.2021
<p>Commercio al dettaglio</p> <p>Giorni festivi e prefestivi: si conferma la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili.</p> <p>Tra le eccezioni a tali chiusure, oltre a farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole, vengono inserite anche le librerie. L'elenco delle attività escluse dalla chiusura deve ritenersi tassativo.</p>		
<p>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 10, lettera ff).</p> <p>Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.</p> <p>Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.</p>		



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano

Area gialla Art. 1 DPCM 14.01.2021	Area Arancione Art. 2 DPCM 14.01.2021	Area Rossa Art. 3 DPCM 14.01.2021
<p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, e il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p> <p>Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.</p> <p>La ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto è sempre consentita senza limiti di orario.</p> <p>La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.</p>	<p>Ristorazione</p> <p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</p> <p>La ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, è sempre consentita senza limiti di orario.</p> <p>La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.</p> <p>Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>	



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

CN\10.30.3.12\attigab\S01\1515_5Emergenza CORONAVIRUS\Corrispondenza a tutti gli Enti\Sindaci\Fase 3\Tabella dpcm 15 gennaio_mod.docx